

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal CNCU (Relatore)

nella seduta del 12.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Con atto pervenuto il 26 ottobre 2009 a questo Arbitro Bancario Finanziario, il ricorrente contesta la legittimità dell'addebito, sul conto intestato alla persona defunta cui era succeduto in qualità di erede, della somma di € 120,00 (*euro* centoventi/00) per il rilascio della relativa certificazione ai fini dell'imposta di successione e ne chiede il rimborso.

La contestazione riproduceva quella mossa in sede di reclamo senza successo, in quanto la Banca aveva replicato che l'addebito era "conforme a quanto esposto, per commissioni su certificazioni di sussistenza, sul Foglio informativo relativo ai conti correnti di corrispondenza a disposizione della Clientela".

2. In questa sede la Banca si è opposta all'accoglimento del ricorso, ribadendo quanto già dedotto nella precedente fase.

DIRITTO

1. Non risulta, dai documenti in atti, che la certificazione, il cui costo è stato addebitato in conto, fosse stata richiesta dal ricorrente, né d'altra parte la Banca, cui incombeva l'onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa, ha fornito alcun elemento al riguardo. Deve quindi ritenersi che la certificazione fu rilasciata dalla Banca prescindendo da una richiesta dell'interessato.

2. Il certificato fa riferimento all'art. 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante il t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta di una disposizione che, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali, vieta "ai debitori del defunto" di "pagare le somme dovute agli eredi, ai legatari e ai loro aventi



causa” e “alle aziende e agli istituti di credito” di provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritte ... se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione ... con l’indicazione dei crediti” di cui si chiede l’adempimento e dei diritti caduti in successione, a meno che l’interessato non dichiari “per iscritto che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”.

La Banca non contesta che la dichiarazione di successione sia stata presentata, né afferma che in essa non sia stata fatta menzione dei rapporti trasmessi *mortis causa*. Ma assume la necessità della produzione della certificazione.

Tale assunto non trova però fondamento nelle disposizioni vigenti; le quali, pur stabilendo che la dichiarazione deve contenere “la descrizione analitica dei beni ... dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori” (art. 29, comma 1, *lett. c*, d.lgs., 31 ottobre 1990, n. 346), non richiedono, in relazione ad essi, l’allegazione di alcuna specifica “certificazione”, a differenza di quanto previsto, ad esempio, per le passività e gli oneri deducibili (art. 30, comma 1, *lett. i*, d.lgs. 346/90, *cit.*). E, può aggiungersi, non può dirsi neppure conforme ai criteri di buona fede e correttezza cui gli intermediari sono tenuti ad adeguarsi nei rapporti con la clientela, secondo quanto stabilito dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in vigore all’epoca dei fatti di causa (*Istruzioni di vigilanza*, 9° agg., 25 luglio 2003, Tit.X, Cap. I, Sez. I, § 1.2), ora sostituite dalle *Disposizioni* emanate il 29 luglio 2009, (*ivi*, Sez. I, Premessa, § 1.3); criteri che, come già puntualizzato da questo Collegio (decisione dell’8 febbraio 2010, n.21), costituiscono specificazione dei principi stabiliti in via più generale dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che, come si legge nella *Relazione al codice*, hanno l’effetto di richiamare “nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” (*ivi*, § 558).

Invero, stando a quanto risulta dagli atti, non era stato posto in dubbio, sotto alcun profilo, il puntuale adempimento degli obblighi del ricorrente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Non si comprende, pertanto, perché egli dovesse essere sottoposto a tale ulteriore adempimento, previsto dalla legge ad altri fini, per ottenere il riconoscimento, da parte della banca, dei diritti acquistati in qualità di erede, la cui esistenza e consistenza era del pari pacifica.

2. L’addebito è stato quindi illegittimo. Deve conseguentemente disporsi, in accoglimento del ricorso, che la Banca rimborsi al ricorrente la somma di centoventi euro con gli interessi, nella misura legale, a partire dalla data del reclamo (29 aprile 2009).

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto l’addebito di Euro 120,00 (centoventi/00) a titolo di commissione per la certificazione di “sussistenza credito” e dispone che l’intermediario rimborsi al ricorrente la predetta somma, con gli interessi in misura del tasso legale a partire dal 29/4/2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione per l'adempimento di quanto deciso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE

III CASO.it